

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2989-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,
AD INTERIM, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998

Presentato il 9 luglio 2002

(Relatore: **RIZZI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge A.C. 2989 ratifica Accordo Italia-Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa,

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, le parole: « a decorrere dal 2002 » siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2003 »; le parole: « 2002-

2004 » siano sostituite dalle seguenti: « 2003-2005 »; le parole: « per l'anno 2002 » siano sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2003 »;

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 2989 recante « Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa »,

premesso che il memorandum d'intesa tra l'Italia e l'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa perviene all'esame del Parlamento, ai fini della ratifica, dopo oltre quattro anni dalla sua sottoscrizione, avvenuta a Roma, il 23 marzo 1998, mentre appare necessario rendere tempestiva la ratifica degli accordi internazionali, anche allo scopo di assicurare l'efficacia e l'effettiva utilità;

rilevato che, nella definizione degli accordi internazionali di collaborazione, il Governo italiano dovrebbe impegnarsi affinché i *partner* contraenti garantiscano un assoluto rispetto dei diritti umani, dal momento che ragioni di carattere strategico od economico non possono prevalere su tale principio fondamentale;

rilevata altresì l'esigenza che, anche nell'attuazione delle iniziative di cooperazione industriali previste dal *memorandum* d'intesa tra l'Italia e l'Egitto, si tenga conto della condizione di collaborazione nella lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina e del rispetto dei diritti dell'uomo;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'Intesa di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dello stesso Memorandum.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annui euro 29.350 ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annui euro 29.350 ad anni alterni a decorrere dal **2003**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2003-2005**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2003**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

ART. 4.

Identico.

